

T.r.g.a. Trentino-Alto Adige, sez. Trento, sez. I, 12-03-2014, n. 78.

È l'ente competente all'amministrazione del bene che deve prestabilire la durata della concessione d'uso, unitamente agli obblighi posti a garanzia del corretto mantenimento dell'uso civico e del rispetto del territorio; da che consegue che i terreni demaniali di uso civico, se temporaneamente non utilizzati dalla comunità, possono essere destinati, con atto di concessione, al godimento da parte di privati solo se la destinazione sia temporanea ovvero se il rapporto ha carattere precario e temporaneo; in altri termini, un rapporto concessorio avente ad oggetto un terreno demaniale di uso civico resta sottratto alle disposizioni vincolistiche dei rapporti agrari, poiché altrimenti resterebbe preclusa all'amministrazione la possibilità di condizionarne la continuazione e la rinnovazione alla compatibilità in concreto con la destinazione ad uso civico del terreno; l'uso civico che grava su di un terreno, pertanto, tollera la presenza di concessioni (o anche di contratti di affitto individuali) purché precari e temporanei; il che, di conseguenza, non può garantire né la stabilità né le procedure previste dalla speciale disciplina sui patti agrari di cui alla l. n. 203 del 1982.